



**TRIBUNALE DI PISTOIA**  
**UFFICIO CONCORSUALE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci           Presidente rel.

Dr. Sergio Garofalo           Giudice

Dr.ssa Lucia Leoncini       Giudice

Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII promosso da **CIAMPI SARA**, nata a Pescia (PT), il giorno 24.11.1976, codice fiscale CMP SRA 76S64 G491Q, residente in Pescia (PT), in Via Sferrato n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Silvestrini  
nei confronti della

**Massa dei creditori**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso proposto il 21.3.2025 Sara Ciampi ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione ex art. 270 CCII, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII e, in specie: le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentante e le ultime certificazioni Uniche ricevute dall'istante; l'elenco nominativo dei creditori (senza indicazione delle cause di prelazione né dei rispettivi indirizzi PEC); una esposizione della propria situazione patrimoniale e reddituale; la dichiarazione di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore; la relazione del gestore della crisi, dott.ssa Costanza Casarini, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, sulle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla stessa nell'assumere le obbligazioni, sui beni ed i redditi da acquisire all'attivo e distribuire ai creditori, valevole quale attestazione di cui all'art. 268, terzo comma, CCII.

\*



1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27, c. 2, CCII, in ragione del luogo di residenza della debitrice istante.

2. La ricorrente risulta assunta sin dal 5.11.2018 come impiegata, alle dipendenze della [REDACTED], non svolge attività d'impresa e non è pertanto assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII. Invero stando alla ricostruzione compiuta dal gestore della crisi, Sara Ciampi: è gravata da debiti per l'ammontare complessivo di € [REDACTED]; percepisce di uno stipendio mensile netto di € [REDACTED]; è titolare di un patrimonio immobiliare (in comunione con altri soggetti) valorizzato per complessivi [REDACTED]; non è proprietaria di beni mobili; è intestataria di un c/c recante un saldo attivo al 31.12.2024 di € [REDACTED] il suo nucleo familiare annovera altresì il marito, [REDACTED] e due figlie [REDACTED], nate nel [REDACTED].

Più nello specifico, sotto il profilo patrimoniale la debitrice risulta titolare dei diritti parziari di seguito indicati

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cat.C/2	06	260 m <sup>2</sup>	Euro: 711,68
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cat.C/3	07	52 m <sup>2</sup>	Euro: 182,62
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cat.A/10	03	5,5 vani	Euro: 1462,86
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Cat.A/2	02	8 vani	Euro: 723,04

assoggettati alla procedura esecutiva iscritta al n. [REDACTED] s. pendente dinanzi a questo tribunale, ad eccezione della quota di comproprietà pari a [REDACTED] alla quale il gestore della crisi ha attribuito il valore di € 3.900,00.

Sara Ciampi risulta altresì comproprietaria dei terreni di seguito indicati, non assoggettati ad esecuzione ma ritenuti dal gestore della crisi di valore economico modesto:

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha - are - ca	Reddito dominicale	Reddito agrario
[REDACTED]	PESCIA Sez.	95	639		ORTO IR FI	03	795	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PESCIA Sez.	95	640		ORTO IR FI	03	360	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PESCIA Sez.	95	652		ORTO IR FI	03	3770	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	PESCIA Sez.	95	654		ORTO IR FI	03	270	[REDACTED]	[REDACTED]

Risulta evidente come, a fronte di un patrimonio immobiliare non prontamente liquidabile (poiché costituito da quote indivise) e del valore sopra indicato, i redditi della ricorrente, depurati delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei suoi familiari, non le consentano loro di far fronte alla



ingente esposizione debitoria, quale ricostruita dal gestore della crisi: tanto dimostra la ricorrenza dello stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, primo comma, lett. b) CCII.

**3.2.** Emerge dagli atti di causa che al soddisfacimento della massa dei creditori possano essere riservati: la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento della debitrice e della sua famiglia ed il controvalore dei diritti parziari, una volta liquidati, il che consente di valutare sussistente il requisito di cui all'art. 268, terzo comma, ult. periodo CCII.

**3.3.** La relazione gestore della crisi dott.ssa Costanza Casarini contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato e documentato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

**3.4.** Il gestore della crisi, avallando la prospettazione fornita nel ricorso introduttivo, ha ricondotto l'indebitamento della Ciampi alle fideiussioni dalla stessa prestate in favore della società di famiglia di cui era divenuta socia di minoranza a seguito del decesso del padre, ██████████ posta in liquidazione nel 2010 ed attualmente in concordato preventivo, fideiussioni prestate allorquando la società era "*sana e nel periodo di massima espansione*". La relazione del gestore della crisi si profila non esaustiva in punto di diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni di garanzia, in quanto compiuta senza fornire contezza della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della obbligata principale al momento della prestazione delle garanzie personali né della situazione reddituale della stessa debitrice alla medesima data.

Tuttavia, il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni di garanzia rimaste inadempite, non rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione.

**4.** Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di gestore della crisi

**4.1.** La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare alla debitrice per il suo mantenimento e quello dei familiari conviventi non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non



essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto legale dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo, tuttavia, solo al giudice dell'esecuzione o della cautela, ove appositamente investito, l'assunzione delle conseguenti decisioni.

Non possono peraltro escludersi dalla liquidazione tutti i beni mobili di proprietà della ricorrente e che saranno inventariati a cura del liquidatore, ma solo quelli non pignorabili ai sensi dell'art. 514 c. 1 n. 2 c.p.c.; resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a non apprendere all'attivo ovvero a rinunciare alla liquidazione degli stessi ove le operazioni di vendita dovessero profilarsi antieconomiche.

Merita altresì di essere sottolineata la facoltà del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva pendente, avviata dal creditore ipotecario nei confronti della ricorrente e del comproprietario, in virtù del richiamo operato dall'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale (e tra esse all'art. 216 c. 10 CCII). Sebbene il richiamo alle dette disposizioni sia operato nei limiti della compatibilità, non vi è motivo per escludere, nella procedura di liquidazione dei debitori minori, quella facoltà di subentro nella procedura esecutiva pendente che è riconosciuta nella liquidazione giudiziale e che era espressamente prevista dalla previgente normativa sulla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 *novies* c. 2 l. 3/2012), possibilità che dovrà essere particolarmente esplorata nel caso concreto stante l'aggressione esecutiva di un diritto reale parziario.

4.2. Occorre, piuttosto, precisare che il trattamento retributivo spettante a Sara Ciampi deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibile alla procedura l'assegnazione del quinto in favore dell'██████████, mandataria della ██████████, disposta dal GE. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della *par condicio* e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore; la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verifica; l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione; l'apprensione anche dei beni sopravvenuti. Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, *in primis*, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione *ex art. 2741 c.c.*



Deve, quindi, trovare applicazione analogica il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore; attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass. 463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). Eventuali pagamenti, successivi all'apertura della liquidazione controllata, eseguiti in forza dell'ordinanza di assegnazione del G.E., dovranno pertanto considerarsi inopponibili alla massa e, quindi, inefficaci ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e richiedere la restituzione delle somme pagate.

5. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa alla sovraindebitata solo previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza della debitrice e, cioè, della circostanza che costei non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, profilo - come sopra detto - non già adeguatamente indagato dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.

6. Va, infine, segnalato che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura e che il pagamento del compenso concordato in favore dell'OCC potrà essere autorizzato, in prededuzione, all'esito della verifica del rispetto dei criteri di determinazione del compenso di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

#### **P.Q.M.**

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **CIAMPI SARA**, nata a Pescia (PT), il giorno 24.11.1976, codice fiscale **CMP SRA 76S64 G491Q**, residente in Pescia (PT), in Via Sforzato n. 9;

- a) nomina giudice delegato la dott.ssa Nicoletta Curci;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Costanza Casarini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina alla debitrice di depositare entro sette giorni l'elenco completo dei creditori (ove non già fatto);
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



